

**Assessore** Ambrogio Brenna  
**Assegnata** alla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare  
**Messaggio** della Commissione in data 10 ottobre 2008  
**Approvata** in data 14 ottobre 2008  
**Divenuta** legge regionale 36/2008 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 54/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale  
20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e  
difesa dei consumatori e degli utenti).**

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma,  
così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costitu-  
zionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9  
(Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e  
degli utenti);

Visto, in particolare, l'articolo 9 della legge regionale  
citata il quale stabilisce che con regolamento regionale  
sono disciplinati fra l'altro:

a) le modalità di funzionamento del Comitato di cui  
all'articolo 2;

b) gli indicatori e gli standard dei requisiti e il proce-  
dimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associa-  
zioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco regionale  
di cui all'articolo 4, e le procedure per l'aggiornamento  
dell'elenco;

c) le modalità e i termini per la presentazione delle  
iniziative e delle domande di contributo di cui all'artico-  
lo 6, commi 1 e 2;

d) le modalità e i termini di monitoraggio e rendicon-  
to ai sensi dell'articolo 6 comma 7;

e) le modalità di concessione dei finanziamenti e con-  
tributi di cui all'articolo 6, nonché le modalità di revoca  
degli stessi ai sensi dell'articolo 8;

Vista la preliminare decisione della Giunta regiona-  
le 4 agosto 2008, n. 7 adottata previa acquisizione del  
parere del Comitato Tecnico della Programmazione, del  
Comitato regionale consumatori utenti e delle compe-  
tenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale  
n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni  
della 3<sup>a</sup> Commissione consiliare espresso nella seduta  
dell'8 ottobre 2008;

Dato atto dell'accoglimento delle raccomandazioni  
della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20  
ottobre 2008, n. 815, che approva il Regolamento di  
attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9  
(Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e  
degli utenti);

EMANA

il seguente Regolamento:

Indice

Capo I

Modalità di funzionamento del Comitato regionale  
dei consumatori e degli utenti

- Art. 1 Sede
- Art. 2 Organi
- Art. 3 Il Presidente
- Art. 4 Il vicepresidente
- Art. 5 Convocazioni
- Art. 6 Svolgimento delle riunioni
- Art. 7 Atti del Comitato
- Art. 8 Votazioni
- Art. 9 Gruppi di lavoro e tavoli di confronto
- Art. 10 Segreteria del Comitato
- Art. 11 Rimborso spese

Capo II

Requisiti e procedimento per l'iscrizione delle  
associazioni dei consumatori e degli utenti  
nell'elenco regionale

Art. 12 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regiona-  
le. Indicatori e standard

Art. 13 Iscrizione delle associazioni nell'elenco regio-  
nale

Art. 14 Aggiornamento annuale dell'elenco

Capo III

Gestione delle risorse finanziarie e monitoraggio  
degli interventi

Art. 15 Richiesta dei contributi

Art. 16 Modalità per l'assegnazione delle risorse

Art. 17 Modalità di concessione dei finanziamenti e  
contributi

Art. 18 Modalità e termini del rendiconto

Art. 19 Monitoraggio regionale

Art. 20 Verifiche

Art. 21 Verifica in corso di svolgimento

Art. 22 Verifica del rendiconto e degli elementi rile-  
vanti per il monitoraggio

Art. 23 Rilevazione delle attività di controllo

## Capo IV

Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

Art. 24 Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

## Capo V

Utilizzo della modalità informatica e telematica

Art. 25 Utilizzo della modalità informatica e telematica

## Capo VI

Clausola valutativa

Art. 26 Clausola valutativa

## Capo I

Modalità di funzionamento del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

## Art. 1

Sede

1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), di seguito denominato "Comitato", ha sede a Firenze presso la Presidenza della Giunta regionale toscana.

## Art. 2

Organi

1. Sono organi del Comitato il Presidente e il vicepresidente.

## Art. 3

Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;
- b) determina l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti organi della Giunta regionale;
- d) cura la redazione del rapporto annuale sull'attività del Comitato.

## Art. 4

Il vicepresidente

1. Il vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento;

b) può essere delegato dal Presidente allo svolgimento di talune determinate funzioni.

## Art. 5

Convocazioni

1. Il Presidente convoca il Comitato:

- a) almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Comitato, con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni.

2. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

3. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

## Art. 6

Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione del Comitato; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Comitato.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione del Comitato.

4. E' facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

5. Il verbale delle riunioni, redatto da un componente della segreteria del Comitato sotto la supervisione del Presidente, è sottoposto all'approvazione del Comitato all'inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonché in formato cartaceo.

6. Contestualmente alla convocazione della riunione successiva viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.

## Art. 7

## Atti del Comitato

1. Il Comitato esprime:

- a) pareri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2008;
- b) proposte per i compiti assegnati dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) e) della l.r. 9/2008;
- c) decisioni su attività svolte direttamente dal Comitato.

2. Le decisioni sono riportate nel verbale, in calce all'argomento trattato.

## Art. 8

## Votazioni

1. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione.

2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.

3. Per gli atti che riguardano un componente o un'associazione del Comitato, su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o su proposta del Presidente, si procede a votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.

## Art. 9

## Gruppi di lavoro e tavoli di confronto

1. Il Comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull'attività svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.

2. Il Comitato con propria decisione può programmare tavoli di confronto su specifiche tematiche con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e), della legge regionale e con altri portatori di interesse.

## Art. 10

## Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di supporto organizzativo al Comitato sono svolte dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.

- 2. La struttura organizzativa provvede a:
  - a) predisporre e inviare le convocazioni;

- b) redigere i verbali;
- c) fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;
- d) fornire la documentazione e svolgere l'attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e) trasmettere gli atti ai relativi destinatari;
- f) adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni del Comitato;
- g) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 11

## Rimborso spese

1. Il rimborso delle spese sostenute è corrisposto esclusivamente ai membri presenti alle riunioni del Comitato.

2. I membri aventi diritto devono compilare, sottoscrivere e consegnare alla segreteria un apposito modulo secondo modalità e termini stabiliti con decreto dirigenziale, allegandovi idonea documentazione delle spese sostenute.

## Capo II

Requisiti e procedimento per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco regionale

## Art. 12

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale. Indicatori e standard

1. Possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2008 le associazioni regionali senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni, il cui statuto preveda come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Le associazioni, di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) effettiva rappresentanza sociale;
- b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;
- c) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale.

3. L'effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

- a) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti in Toscana evidenziato da un proprio elenco regionale;
- b) ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati in Toscana ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e nei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo.

4. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) presenza di almeno quattro sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno tre province diverse della Toscana, dove per "sportello" si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio. E' coordinato da un responsabile nominato dall'associazione e può avere, oltre alla sede principale, più sedi operative, denominate punti di assistenza, nell'ambito della stessa provincia (o comuni contigui);

b) apertura al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a sei ore, di almeno tre dei quattro sportelli o sedi provinciali e di ogni punto di assistenza correlato.

5. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale è comprovato dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;

b) documentazione attestante l'apertura di tre sportelli o sedi in tre diverse province della Toscana in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;

c) elenco annuale degli iscritti sul territorio regionale;

d) documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale;

e) bilancio o rendiconto degli ultimi tre anni regolarmente approvato dagli organi preposti.

#### Art. 13

##### Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale

1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco devono redigere apposita istanza. L'istanza è presentata dal 2 gennaio al 1 marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.

2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è

determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.

4. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno:

a) copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti;

b) dichiarazione concernente il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia.

5. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, con le modalità istruttorie determinate con decreto dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere a) e b), è equiparata alla perdita dei requisiti.

7. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1 o della documentazione di cui al comma 4, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

#### Art. 14

##### Aggiornamento annuale dell'elenco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale procede all'aggiornamento dell'elenco con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

#### Capo III

##### Gestione delle risorse finanziarie e monitoraggio degli interventi

#### Art. 15

##### Richiesta dei contributi

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente, le associazioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 9/2008 presentano alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale il programma delle iniziative che intendono realizzare, sulla base della modulistica e delle disposizioni approvate con decreto dirigenziale.

2. Le attività inserite nel programma dalle associazioni devono essere distinte in due tipologie:

a) assistenza al cittadino fornita dagli sportelli come definiti dall'articolo 12, comma 4, lettera a);

b) formazione e informazione ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 9/2008.

3. Le attività proposte devono indicare, ove necessario, il livello minimo di risorse richiesto per realizzare l'iniziativa o singole fasi funzionali della stessa e il finanziamento richiesto.

4. Il programma è corredato da una dichiarazione con cui l'associazione attesta il possesso degli elementi di valutazione necessari per l'assegnazione dei contributi.

5. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare il programma, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione della richiesta che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del presente regolamento.

#### Art. 16

##### Modalità per l'assegnazione delle risorse

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della l.r. 9/2008 le risorse sono assegnate prioritariamente sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) iniziative di assistenza al cittadino:

1) per ogni sede operativa dello sportello come definita all'articolo 12, comma 4, lettera a): punti 0,5;

2) per ogni sportello con caratteristiche di aggregazione fra associazioni: punti 1;

3) per ogni sportello o sede operativa presso sportelli informativi pubblici: punti 1;

4) per ogni ora di apertura in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b): punti 0,5;

5) gestione pratiche interna allo sportello: punti 2;

6) attività di sportello supportata con sistemi tecnologici innovativi: punti 0,5;

7) assistenza legale o professionale presso lo sportello: punti 2;

8) accessibilità per soggetti disabili: punti 0,5;

9) gratuità delle prestazioni, per ognuna delle seguenti tipologie: informazione e modulistica, compilazione modulistica: punti 2;

10) sede dello sportello in territorio montano: punti 1.

b) iniziative di formazione e informazione:

1) attivazione e continuità di una iniziativa, quale, in particolare, corsi di formazione che prevedano la promozione dell'educazione al consumo consapevole prioritariamente nelle scuole, convegni, seminari aperti al pubblico e campagne informative almeno di livello provinciale: punti 2;

2) gratuità del corso per i discenti: punti 3.

3. I contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008

sono distribuiti in parti uguali fra le associazioni iscritte nell'elenco regionale.

#### Art. 17

##### Modalità di concessione dei finanziamenti e contributi

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 e propone alla Giunta una ripartizione per ogni iniziativa in base agli elementi di valutazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Il documento di attuazione approvato dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2008, definisce:

a) le risorse riservate e l'elenco delle iniziative da realizzare direttamente ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), della l.r. 9/2008;

b) l'elenco delle iniziative di assistenza ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008;

c) l'elenco delle iniziative di formazione e informazione ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008;

d) l'elenco delle iniziative ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) della l.r. 9/2008;

e) l'ammontare delle risorse da assegnare alla funzionalità delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008.

3. Lo schema della convenzione di cui all'articolo 7 della l.r. 9/2008 è approvato con decreto dirigenziale; con tale atto vengono assegnate le risorse liquidando a titolo di anticipo un importo non superiore al 60 per cento del contributo concesso per le iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008. Il residuo 40 per cento può essere liquidato in due quote: il primo 20 per cento previa rendicontazione del 60 per cento; il residuo 20 per cento a saldo.

4. L'atto di liquidazione finale viene emesso entro sessanta giorni dal ricevimento del consuntivo di cui all'articolo 18, comma 4 e dopo aver espletato la verifica formale sul consuntivo ed averne riscontrato la regolarità.

5. I contributi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 possono essere erogati interamente con l'atto d'impegno, qualora l'ultimo rendiconto, verificato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, risulti regolare.

#### Art. 18

##### Modalità e termini del rendiconto

1. I finanziamenti assegnati alle associazioni devono essere rendicontati alla competente struttura della Giunta regionale nei tempi previsti dal documento di attuazione.

2. Entro la scadenza del termine, le associazioni possono richiedere una proroga non superiore a centoventi giorni per ultimare l'attività di rendicontazione. La proroga può essere concessa entro quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza.

3. Decorsi i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare la relativa documentazione o la richiesta di proroga di cui al comma 2, la competente struttura organizzativa della Giunta Regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione del rendiconto o della richiesta di proroga che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del presente regolamento.

4. Il rendiconto è composto dal consuntivo di spesa e da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta la veridicità del consuntivo e indica la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro.

5. La modulistica relativa alle modalità di compilazione del rendiconto è approvata con decreto dirigenziale.

6. Sono fatte salve le modalità di rendicontazione previste da altri strumenti finanziari la cui disciplina è contenuta nei relativi impegni di spesa.

7. Per i progetti cofinanziati da altri soggetti deve essere contabilizzata sul rendiconto regionale solo la quota parte delle spese sostenute a carico del finanziamento regionale.

#### Art. 19

##### Monitoraggio regionale

1. Ai fini del monitoraggio regionale, per ciascuna delle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 le associazioni presentano alla competente struttura della Giunta regionale, contestualmente al rendiconto, i seguenti elementi:

a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;

b) relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati

riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.

2. Per le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 le associazioni devono presentare alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell'anno.

3. Tutti gli elementi suddetti presentati dalle associazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della relazione prevista dall'articolo 11 della l.r. 9/2008.

#### Art. 20

##### Verifiche

1. Sulle attività finanziate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008, la competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche sull'attività, sul rendiconto e sugli elementi presentati dalle associazioni ai fini del monitoraggio.

2. Sui contributi erogati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008, la verifica viene effettuata esclusivamente sul rendiconto.

3. L'attività di verifica deve risultare dai verbali sottoscritti dagli incaricati.

#### Art. 21

##### Verifica in corso di svolgimento

1. La verifica sulle attività finanziate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008, effettuata in corso di svolgimento, è diretta a riscontrare l'effettiva realizzazione delle iniziative, nonché il possesso degli elementi di valutazione.

2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 7 della l.r. 9/2008, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

3. Per l'attività di assistenza viene effettuata una verifica di tipo puntuale sugli sportelli finanziati, anche attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello e riscontrare il possesso degli altri elementi dichiarati.

4. Gli sportelli finanziati sono tenuti alla registrazione e conservazione dei dati necessari per il monitoraggio dell'attività.

5. Gli sportelli non finanziati direttamente, ma pubblicizzati dagli strumenti di comunicazione e informazione della Regione Toscana sono soggetti ad un control-

lo a campione di tipo telefonico allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura.

6. Le variazioni dei dati degli sportelli sono comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano.

7. Per l'attività di informazione e formazione viene effettuata una verifica a campione delle iniziative realizzate; a tale scopo le associazioni inviano alla competente struttura della Giunta regionale il programma esecutivo dell'iniziativa, con indicazione del luogo e della data di realizzazione.

8. Qualora, durante la verifica dell'attività, vengano riscontrate irregolarità, la competente struttura della Giunta regionale provvede a comunicarle formalmente all'associazione, che è tenuta a eliminarle entro trenta giorni. Qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del presente regolamento.

#### Art. 22

##### Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio

1. Le modalità di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale, come previsto dall'articolo 19 della delibera di Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 1058 (Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione del rendiconto o degli elementi rilevanti per il monitoraggio, comprensivo della eventuale proroga, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

3. La comunicazione contiene l'indicazione dell'oggetto della verifica, il dettaglio dei documenti e delle situazioni da controllare, l'indicazione degli incaricati del controllo e del responsabile del procedimento.

4. Le modalità di verifica consistono in:

a) un controllo formale delle spese sostenute e della loro pertinenza all'attività svolta, nonché della corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;

b) un sopralluogo presso la sede in cui sono depositati gli originali della documentazione, da realizzarsi in presenza del personale dell'associazione, in cui vengono vidimati, a cura degli incaricati della verifica, gli originali dei giustificativi di spesa e sono riscontrate le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa

all'attività realizzata, comprese le banche dati relative agli indicatori di risultato.

5. Qualora vengano riscontrate irregolarità nel rendiconto o negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura della Giunta regionale richiede le necessarie integrazioni all'associazione, che è tenuta a fornirle entro trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del presente regolamento.

#### Art. 23

##### Rilevazione delle attività di controllo

1. Tutte le verifiche effettuate in sede di controllo sono registrate in una apposita banca dati e, ove previsto, trasmesse entro i termini previsti alla competente struttura della Giunta regionale.

#### Capo IV

##### Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

#### Art. 24

##### Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

1. Le iniziative delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 non sono ammesse a contributo in caso di presentazione del programma delle iniziative oltre il termine previsto dal presente regolamento.

2. Le iniziative delle associazioni non sono altresì ammesse al contributo nei seguenti casi:

a) presentazione dell'ultimo rendiconto o degli elementi rilevanti per il monitoraggio oltre i termini previsti nella convenzione;

b) mancato riscontro, durante le verifiche, di tutti gli elementi dichiarati ai fini della valutazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento;

c) revoca totale del contributo.

3. I contributi assegnati sono revocati totalmente e le somme liquidate sono recuperate nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione di tutte le iniziative finanziate;

b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel piano;

c) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto;

d) irregolarità gravi nella gestione della spesa.

4. I contributi assegnati sono revocati in parte nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione di parte delle iniziative finanziate; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari all'ammontare del contributo non speso;

b) non pertinenza delle spese rendicontate riscontrate durante le verifiche; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari all'ammontare delle spese non pertinenti;

c) mancata registrazione e conservazione degli elementi rilevanti ai fini del monitoraggio; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa;

d) mancato riscontro, durante le verifiche, degli elementi dichiarati per l'attività di assistenza; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 5 per cento del contributo assegnato pro quota/sportello per la realizzazione dell'iniziativa per ogni sportello irregolare;

e) mancato riscontro, durante le verifiche, degli elementi dichiarati per l'attività di formazione e informazione; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa;

f) destinazione dei finanziamenti per attività diverse da quelle previste nel documento di attuazione, ma rilevanti ai fini dell'attuazione del piano; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa.

5. Le non ammissioni e le revoche sono cumulabili e vengono disposte previa comunicazione al responsabile dell'associazione. Il responsabile dell'associazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.

6. In caso di revoca dei finanziamenti di cui al comma 3 lettere b), c), d), si applica l'articolo 8, comma 3, della l. r. 9/2008.

#### Capo V

Utilizzo della modalità informatica e telematica

#### Art. 25

Utilizzo della modalità informatica e telematica

1. Le convocazioni, la presentazione delle istanze, della documentazione e dei programmi, disciplinati dai Capi I, II e III del presente regolamento, avvengono prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità informatica e telematica.

#### Capo VI

Clausola valutativa

#### Art. 26

Clausola valutativa

1. La relazione di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2008

è presentata al Consiglio regionale da parte della competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

*Il Vicepresidente*  
GELLI

Firenze, 22 ottobre 2008

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 7 di approvazione dello schema di regolamento.

Parere favorevole con raccomandazioni della 3<sup>a</sup> Commissione consiliare dell'8 ottobre 2008.

Deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2008, n. 815 di approvazione del regolamento.

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55

**Disposizioni in materia di qualità della normazione.**

Il Consiglio Regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### Capo I

Qualità della normazione

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Principi in materia di qualità della normazione

Art. 3 - Programma di azione normativa

Art. 4 - Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi

Art. 5 - Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi

Art. 6 - Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari

Art. 7 - Documentazione a corredo delle proposte di legge